



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NOVARA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARTELLI	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	MIETTO	MASSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VICUNA	VEZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 452/11  
depositato il 04/07/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010200044/11 IVA+IRPEF+IRAP 2006  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

corrente:

difeso da:  
NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 452/11

UDIENZA DEL

21/02/2013

ore 09:00

SENTENZA

N° 30/13

PRONUNCIATA IL:

21-2-2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21-3-2013

Il Segretario

*Luisa Ines*



COPIA

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Ricorrendo nei termini, la contribuente \_\_\_\_\_, titolare di un bar in Varallo Pombia, impugnava l'avviso di accertamento a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate di Novara, per l'anno d'imposta 2006, richiedeva maggiori importi per IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, contributi INPS, IRAP e IVA per complessivi € 19.931,00, oltre ad € 15.568,00 per sanzioni.

In particolare, la ricorrente lamentava la violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73 e dell'art. 54 D.P.R. 633/72 per avere l'Ente proceduto a rettificare i ricavi da somministrazione utilizzando la percentuale di ricarico dichiarata nello studio di settore e ciò nonostante la consapevolezza che tale valore era alterato dagli introiti derivanti dai videogiochi.

Sosteneva, poi, che l'Ufficio aveva provveduto alla rettifica in assenza dei presupposti di cui all'art. 39, comma 1 lett. d) D.P.R. 600/73.

Si costituiva l'ente accertatore che, confutato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, insisteva per la correttezza del proprio operato poiché, nel corso del controllo, erano emersi elementi di natura tale da giustificare, ai sensi dell'art. 39, comma 1 lett. d) D.P.R. 600/73, un accertamento "analitico-induttivo".

All'udienza di discussione, sentite le parti, visti gli atti e la documentazione allegata, la Commissione

### OSSERVA

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Vero è, infatti, che, ai sensi degli artt. 54 D.P.R. 633/72 e 39 D.P.R. 600/73, l'ente accertatore può procedere ad accertamento analitico-induttivo al fine della contestazione di maggiori ricavi solo in presenza di presunzioni gravi,

COPIA

precise e concordanti e ciò, comunque, previa appropriata motivazione e adeguate verifiche.

Nella fattispecie, però, si reputa che dalla documentazione agli atti non siano evincibili elementi talmente gravi - tali non potendosi intendere l'abbonamento a una rete televisiva privata o le discordanze tra alcuni valori di magazzino - da giustificare l'operato dell'Ufficio che, peraltro, non ha chiarito l'*iter* logico che lo ha portato alla rideterminazione dei ricavi.

Quanto, poi, alla percentuale di ricavo utilizzata nell'accertamento, si rileva che, pur essendo prerogativa dell'amministrazione la scelta del metodo di accertamento, il ricorso al procedimento utilizzato nel caso in interesse sarebbe potuto avvenire solo in presenza di premesse che, come sopra indicate, allo stato non erano sussistenti.

Orbene, sulla scorta di quanto precede ed in considerazione del fatto che non è peregrina l'eccezione in merito alla confusione di ricavi di diversa provenienza (somministrazione e videogiochi), si ritiene che l'opposizione debba essere qui accolta con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Trattandosi in ogni caso di materia controvertibile pare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso.


Spese compensate.

Novara, li 21.02.2013

- Il Relatore -



- Il Presidente -



COPIA